

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**

**CONTENENTE**

**PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**

**(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)**

**CERVIA TURISMO SRL**

**Sede: Via Evangelisti n.4 – 48015 Cervia (RA)**

**Capitale Sociale: € 200.000,00 i. v.**

**Codice Fiscale / Partita Iva: 02267600399**

**Registro delle Imprese di Ravenna: 02267600399**

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO "PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E INDICATORI DI VALUTAZIONE" - AREA "ECONOMIA DEGLI ENTI LOCALI"

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Daniela Rampini

AMMINISTRATORI DELEGATI

Renzo Zoffoli

CONSIGLIERI

Chiara Tiozzi

Cervia, 5 marzo 2021

## Premessa

Lo schema di relazione sul governo societario che viene presentato è elaborato nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 175/2016 e, in particolare, contiene:

- il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2);
- la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale per l'esercizio di riferimento (art. 14, co.2);
- la sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario (art.6, co.3 e 5).

Il documento – preceduto da un'introduzione con valenza di raccomandazioni – è costituito da un testo word con traccia della relazione redatta dall'organo amministrativo della società corredato da commenti in corsivetto e in colore azzurro, ad ausilio del redattore.

Il documento reca uno schema per la formazione della relazione da parte dell'organo amministrativo, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti destinatari.

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori nel contenuto del testo della relazione e del documento.

## RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

### EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

#### Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5);
- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.).

Le informazioni relative alla gestione aziendale sono contenute nel bilancio di esercizio 2020, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota integrativa, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, redatta in conformità a quanto disposto dall'articolo 2428 del codice civile, documenti ai quali si rinvia.

Le informazioni sul governo societario richieste dall'articolo 6 del D.Lgs 175/2016 sono di seguito riportate.

#### **Strumenti di governo societari adottati da CERVIA TURISMO SRL**

(art.6, comma 3, del D.lgs.175/2006)

Il Consiglio di amministrazione della Società

Tenuto conto

- delle ridotte dimensioni aziendali (fatturato inferiore ad € 2.000.000) ed organizzative della Società, che si avvale delle seguenti risorse umane:
  - n. 8 unità a tempo indeterminato
  - n. 5 unità a tempo determinato (stagionali)
  - n. 1 unità con contratto di apprendistato

Preso atto che

- l'attività aziendale consiste nella gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica, realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari, gestione della prenotazione di servizi ricettivi, promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso, realizzazione di iniziative promozionali, ideazione, progettazione, realizzazione, promozione e commercializzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni sportive e di ogni altra attività connessa all'accoglienza turistica.

Rilevato che

- l'attività di revisione contabile prevista dall'art. 14, comma 1, del D.Lg. 27 gennaio 2010 n. 39 è svolta dal Revisore Contabile, Dott. Marco Gasperoni.
- la Società ha adottato il *Piano Anticorruzione*, la cui Responsabile è la Sig.ra Zanelli Annalisa fino alla data del 2 novembre 2020, e il Sig. Catani Alessandro a far data dal 3 novembre 2020, a cui sono attribuite le attività di vigilanza e di prevenzione previste dalla L. 190/2012; Il Responsabile per l'attuazione del Piano Anticorruzione della Società è tenuto a relazionarsi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e con quello della Trasparenza dell'ente locale (il Segretario Generale del Comune di Cervia)
- la società ha adottato, sempre in adempimento a quanto previsto dalla L. 190/2012, il *codice di comportamento* dei dipendenti.
- la società ha provveduto ad adempiere le prescrizioni in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione delle informazioni relative agli amministratori e agli atti sociali nell'apposita sezione "Società Trasparente" del sito web di Cervia Turismo <https://www.turismo.comunecervia.it/it/cervia-turismo-societa-trasparente>

ha ritenuto

non opportuno prevedere ulteriori strumenti di governo societario, ad eccezione del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che segue.

**Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale**

(art. 6 comma 2 e 4 del D.Lgs 175/2016)

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l’organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che potrà essere aggiornato e implementato in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell’impresa della Società.

## - Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11, un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

## - Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Stante l'attività svolta dalla Società, i principali rischi che possono innescare una crisi aziendale sono i seguenti rischi di natura finanziaria:

- i) rischio credito
- ii) rischio tasso di interesse

Il rischio credito è costituito dal pericolo di non incassare i ricavi fatturati relativi ai servizi svolti a favore di terzi dalla società stessa.

Il peggioramento della qualità del credito e l'aumento degli insoluti sono, pertanto, il principale rischio a cui la società potrebbe essere esposta.

Il rischio tasso di interesse è legato ai pericoli connessi ad un repentino rialzo dei tassi di interesse che determinerebbe un aumento degli oneri finanziari pagati dalla Società per il mutuo chirografario di originari € 140.000, contratto con Romagna Banca Credito Cooperativo, filiale di Cervia nell'anno 2011, con scadenza nell'anno 2021, il cui debito residuo in linea capitale corrisponde, ad oggi, ad € 24.945,58

Tenuto conto del fatto che il debito residuo è molto ridotto, che il tasso di interesse nominale annuo sul mutuo è particolarmente contenuto e che le stime sull'andamento prospettico dei tassi di interesse non

prevedono nel breve periodo, aumenti consistenti in valore assoluto, i rischi di questa natura sono piuttosto contenuti.

Al fine di tener monitorato l'evoluzione di tali rischi, si ritiene opportuno far riferimento ad alcuni indicatori economici, finanziari ed operativi, che possano fungere da campanelli di allarme.

a) Indice di liquidità immediata

Questo indice è formato dal rapporto tra le attività a breve ed immediatamente liquide, totale attivo circolante, ed i debiti a breve, esigibili entro l'esercizio successivo e deve normalmente essere superiore ad 1,1.

Qualora questo indice si avvicini all'unità, si entra in una situazione di allarme, di potenziale rischio di liquidità, ovvero di incapacità di far fronte alle obbligazioni a breve termine.

Valori uguali o addirittura inferiori all'unità segnalano situazioni potenzialmente in grado di innescare una crisi aziendale, pertanto, occorre indagarne le cause e assumere provvedimenti finalizzati alla loro rimozione; nel nostro caso l'indice è pari a 2,65.

b) Valore della giacenza media di cassa

Tenuto conto che le esigenze finanziarie della Società sono prevalentemente costituite dal pagamento di fornitori per i servizi ricevuti e dal pagamento degli stipendi dei dipendenti, se le giacenze liquide mensili risultano superiori ad € 125.000, la situazione finanziaria risulta più che adeguata per far fronte ai fabbisogni aziendali. Nel 2019 la giacenza media mensile risulta superiore ad € 290.000 e quella minima superiore ad € 40.000.

c) Ammontare delle perdite su crediti

Qualora le perdite su crediti risultassero annualmente superiori al 7% dei ricavi complessivi si porrebbe un problema di redditività della gestione caratteristica aziendale. Valori compresi entro il 1/2% risultano fisiologici; nel nostro caso nell'ultimo esercizio si rileva un importo irrilevante di perdite su crediti, oltre alla registrazione all'apposito fondo dell'accantonamento della quota pari allo 0,5% del valore nominale dei crediti iscritti a bilancio, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

d) Ammontare degli interessi passivi

Verificato che gli interessi passivi annualmente risultano abbondantemente non superiori allo 0,50% dei ricavi complessivi, riteniamo di non avere un problema di redditività della gestione nel suo complesso.

Valori compresi entro il 10% risultano fisiologici.

Il monitoraggio di questi indicatori avviene con periodicità mensile per l'indice di cui al punto b) e con periodicità almeno annuale per gli altri.

***In ottemperanza al comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 la presente relazione verrà pubblicata contestualmente al Bilancio di Esercizio 2020 nella sezione "Società Trasparente" del sito.***